



**CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE dei PRATICANTI AVVOCATI ex art 44 L 247/12
e DM 58/2016**

Tra:

il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo** in persona del suo Presidente Avv.
Ermanno Baldassarre

e

il **Tribunale Ordinario di Bergamo**, in persona del suo Presidente Cesare de Sapia

premessso

1) che la legge professionale agli artt. 15, 17, 29, 41, 43 e 45 legge 247/12 demanda al
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di:

- a) provvedere alla custodia degli albi professionali e dei registri del praticanti;
- b) istituire scuole di formazione professionale a integrazione della pratica forense;
- c) vigilare sull'esercizio e sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati nei modi previsti della Legge Professionale e dal DM 70/2016 con i mezzi ritenuti più opportuni;
- d) rilasciare il certificato di compiuta pratica previa verifica che il praticante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto;

2) che l'art 41 legge 247/12 integrato dal DM 70/2016 delinea i contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio professionale;

3) che l'art 44 legge 247/12 integrato dal DM 58/16 prevede l'attività di praticantato presso gli Uffici Giudiziari;



- 4) che il Tribunale Ordinario ha da sempre dichiarato la disponibilità a indirizzare e accogliere i praticanti avvocati in un tirocinio di formazione presso gli uffici giudiziari;
- 5) che tutte le precedenti convenzioni, con l'entrata in vigore della legge 247/12 e dei DM 58/16 e 70/16, non sono più praticabili, esclusa la convenzione ex art. 73 DL n. 69/13;
- 6) che resta fermo l'obbligo di frequenza per il praticante dei corsi di formazione di cui all'art 43 legge 247/12;
- 7) che il tirocinio presso gli Uffici Giudiziari ex art 44 legge 247/12 e DM 58/16 è cosa diversa e non può essere confuso con lo stage ex art 73 DL 69/13 e come tale non può essere ad esso equiparato;

Tutto ciò premesso si conviene:

ART. 1

I praticanti avvocati, dopo almeno sei mesi di iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine di Bergamo - durante i quali abbiano effettivamente svolto con regolarità la pratica presso lo studio professionale di un avvocato iscritto all'Albo ordinario tenuto dall'Ordine di Bergamo e non abbiano chiesto l'abilitazione o non siano già abilitati - possono chiedere di essere ammessi a espletare il tirocinio, per un periodo non superiore a 12 mesi, prestando la loro attività di praticantato, presso il Tribunale Ordinario e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo.

ART. 2

Il tirocinio di cui alla presente convenzione sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine — al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato — solo per il tempo



effettivamente prestato purché la sua durata non sia inferiore a mesi 6 e comunque per un tempo non superiore a mesi 12.

Il tirocinante può svolgere l'attività di praticantato presso Uffici Giudiziari diversi sempre che siano compresi nel circondario del Tribunale di Bergamo e purché in ciascun Ufficio Giudiziario la durata non sia inferiore a mesi sei.

Quando il tirocinio viene svolto o proseguito presso un Ufficio Giudiziario fuori dal Circondario del Tribunale di Bergamo il praticante deve trasferire immediatamente la propria iscrizione, pena il mancato riconoscimento del tirocinio.

ART. 3

Il praticante avvocato che intende svolgere il tirocinio di formazione presso gli uffici giudiziari indicati all'art. 1 della presente convenzione deve farne domanda indirizzata e depositata al Capo dell'Ufficio Giudiziario.

Per l'ammissione al tirocinio devono sussistere al momento della presentazione della domanda i seguenti requisiti:

- a) essere iscritto al registro dei praticanti;
- b) avere già svolto mesi 6 di pratica presso un avvocato iscritto all'albo ordinario tenuto dal Consiglio dell'Ordine di Bergamo;
- c) aver ottenuto il riconoscimento del Consiglio del 1° semestre di pratica;
- d) essere in possesso dei requisiti di condotta irreprensibile ex art 17 legge 247/12.

La domanda deve essere redatta e contenere i dati richiesti ed elencati nell'art 4 c.2 e 3 del DM 58/2016.

ART. 4



Ciascun magistrato può essere assegnatario di non più di due praticanti per volta ai sensi dell'art. 6 del DM 58/2016, salvi i criteri di selezione di cui all'art. 7 n. 1 del DM 58/2016 e salvo quanto previsto dall'art. 73 co. 4 DL cit.

Il praticante durante il tirocinio presso l'Ufficio Giudiziario di cui alla presente convenzione non può chiedere l'abilitazione e può continuare a frequentare lo studio professionale di un avvocato iscritto all'albo ordinario tenuto dall'Ordine di Bergamo.

ART. 5

Il Capo dell'Ufficio Giudiziario destinatario delle domande procede a vagliare le stesse ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione attraverso procedure di selezione che si svolgeranno in numero di 2/3 in date fisse, da stabilirsi ogni anno.

Quando la domanda di cui all'art. 3 della presente convenzione è accolta, il Capo dell'Ufficio Giudiziario ai sensi dell'art. 4 c. 4 DM 58/16, deve immediatamente comunicare al Consiglio dell'Ordine la data in cui avrà inizio il tirocinio specificando il nominativo del Magistrato e della Sezione e se lo stesso venga svolto in regime di *—full timell* o *—part timell*.

Il praticante durante il praticantato presso un Ufficio Giudiziario assiste e coadiuva il magistrato affidatario. In particolare sotto la sua guida e controllo provvede:

- a) con diligenza allo studio dei fascicoli nei limiti e con le modalità stabilite dal magistrato affidatario;
- b) all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;
- c) all'assistenza alle udienze e alle camere di consiglio, a meno che il magistrato ritenga di non ammetterlo e salvo il motivato dissenso delle parti e dei procuratori presenti.

In ogni caso i praticanti non possono essere destinati al solo disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo.



Per ciascun praticante verrà elaborato - d'intesa tra i capi degli Uffici Giudiziari e il Consiglio dell'Ordine - un progetto formativo al quale si deve conformare l'attività di formazione del praticante.

Il praticante sarà messo in grado di accedere ai sistemi informatici (art. 8 c. 6 DM 58/2016).

ART. 6

Il praticante durante lo svolgimento del praticantato di cui alla presente convenzione è tenuto:

- a) a rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite con l'obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività, con l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale;
- b) a rappresentare l'esistenza eventuale di situazioni che rispecchiano quelle processualcivilistiche previste dall'art. 51 c.p.c. e quelle di cui all'art. 36 c.p.p.;
- c) a svolgere sotto la guida e il controllo del magistrato affidatario le attività previste dal progetto formativo con diligenza, correttezza e lealtà;
- d) a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il praticante durante lo svolgimento del praticantato di cui alla presente convenzione NON può:

- a) svolgere attività di praticantato assistendo il *dominus* presso l'Ufficio Giudiziario innanzi al quale svolge o ha svolto il tirocinio, avuto anche riferimento alle situazioni di incompatibilità descritte dall'art. 18 co. 2 dell'Ordinamento Giudiziario;
- b) avere accesso ai fascicoli relativi a procedimenti rispetto ai quali sia parte un soggetto che negli ultimi tre anni sia stato assistito da avvocato facente parte dello studio frequentato dal praticante nel periodo di pratica;



c) rappresentare e difendere - neppure nelle fasi o gradi successivi della causa - le parti di procedimenti che si sono svolti avanti al magistrato affidatario a assumere qualsiasi incarico professionale per le stesse parti;

d) avere accesso, durante l'attività di praticantato, ai fascicoli esaminati presso la Procura relativa.

Quando sono organizzati i corsi di formazione decentrata a norma dell'art. 73, comma 5, del DL 21 giugno 2013, n. 69 e della L. 98/2013 il praticante è ammesso a frequentarli.

ART. 7

Lo svolgimento del tirocinio di cui alla presente convenzione non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né obblighi previdenziali e assicurativi.

ART. 8

Al termine del praticantato presso un magistrato affidatario, il praticante deve redigere una relazione contenente l'analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di cancelleria cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante.

Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione, attestando la veridicità dei dati in essa contenuti e la conformità dell'attività svolta dal praticante al progetto formativo di cui all'art. 5 della presente convenzione.

La relazione verrà quindi trasmessa a cura dell'Ufficio al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.



Il Consiglio dell'Ordine, sulla base della documentazione che gli verrà trasmessa, provvederà al rilascio del certificato di compiuta pratica con l'indicazione del periodo in cui l'attività di praticantato si è svolta a norma della presente convenzione.

ART. 9

Il praticantato potrà essere interrotto in qualsiasi momento con atto del Presidente dell'Ufficio Giudiziario, sentiti il praticante, il magistrato affidatario e il Consiglio dell'Ordine:

- per il venir meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario e il praticante;
- per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal praticante, ovvero per la sua verificata inidoneità;
- per un possibile pregiudizio all'indipendenza e imparzialità dell'Ufficio Giudiziario, o alla credibilità, immagine e prestigio dell'Ordine Giudiziario;
- per sopravvenute esigenze organizzative dell'Ufficio Giudiziario.

Bergamo, 10 dicembre 2018

il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo** in persona del suo Presidente Avv.

Ermanno Baldassarre

il **Tribunale Ordinario di Bergamo**, in persona del suo Presidente Cesare de Sapia

Cesare de Sapia